

**Lettera aperta del Gruppo Senza Sede, relativa alla sentenza del Tar, inviata al Comune di Vercelli, al Comune di Casale, al Direttore dell'Asl, al Direttore del Consorzio Socio Assistenziale, ai 48 Comuni del Consorzio Socio Assistenziale, ed ai giornali locali.**

Si segnala l'allegata ordinanza n. 6 09/2012 del Tar del Piemonte del 21 novembre 2012, in merito al ricorso contro la delibera 45/2012 della Giunta della Regione Piemonte, presentato da associazioni che fanno parte del Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base) e che operano secondo i principi del volontariato dei diritti.

La Dgr 45/2012 conteneva norme gravemente lesive delle esigenze e dei diritti fondamentali degli anziani malati cronici non autosufficienti e delle persone colpite dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile. Infatti nella delibera 45/2012 era prevista la possibilità di inserire detti malati in liste di attesa allo scopo di rinviare (magari per mesi o anni) le occorrenti prestazioni socio-terapeutiche domiciliari e residenziali.

Inoltre la delibera 45/2012 stabiliva che, nei casi di ricovero provvisorio presso Rsa, le prestazioni venissero assicurate gratuitamente solo per 30 giorni, che per i successivi 30 giorni i degenti dovessero versare il 50% della retta e che – fatto gravissimo – scaduti i 60 giorni di cui sopra l'intero importo della retta fosse a carico dei ricoverati (da 90 a 106 euro al giorno).

Il Tar del Piemonte, con l'ordinanza n. 609/2012 ha stabilito – decisione della massima importanza – che «l'istituzione di liste di attesa per la presa in carico dell'anziano» viola le norme relative alle «prestazioni rientranti nei Livelli essenziali di assistenza (...), i quali devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale».

**Pertanto le liste di attesa sono illegali**, per cui è confermato che gli anziani malati cronici non autosufficienti e le persone con demenza senile hanno il diritto pienamente e immediatamente esigibile alle prestazioni residenziali socio-sanitarie. Ne consegue che, nei casi di ricovero disposto dall'Asl, i degenti devono versare la quota alberghiera (che non può essere superiore al 50% della retta totale) nell'ambito delle loro personali risorse economiche (redditi e beni) senza alcun onere per i congiunti conviventi o non conviventi.

Il Tar ha altresì stabilito che dopo i 60 giorni di cui sopra, l'intera retta di ricovero deve essere versata solo se la persona è diventata autosufficiente. Invece se permane la situazione di non autosufficienza, si ha il diritto esigibile di continuare a ricevere le prestazioni residenziali socio-sanitarie, contribuendo anche in questo caso alle spese con le proprie personali risorse economiche, senza alcun onere per i congiunti conviventi e non conviventi.

Si segnala inoltre che nell'ordinanza n. 609/2012 il Tar ha ricordato la precedente ordinanza n. 381/2012 che ha sancito **l'illegittimità delle liste di attesa riguardanti la frequenza dei centri diurni da parte dei soggetti con handicap intellettuale in situazione di gravità.**

Ne deriva altresì la conferma del pieno e immediato diritto esigibile all'accoglienza residenziale dei soggetti con handicap in situazione di gravità nei casi in cui, compresa l'indisponibilità dei congiunti, non è più praticabile la permanenza a domicilio.

**In considerazione delle liste di attesa presenti sul territorio, SI CHIEDE con urgenza all'Asl Al e ai Comuni afferenti al Consorzio socio-assistenziale del Distretto di Casale M.To,**

**l'adeguamento dei finanziamenti necessari a superare dette illegali liste di attesa per l'accesso ai servizi residenziali e domiciliari delle persone anziane croniche non autosufficienti e dei soggetti con handicap intellettivo in situazione di gravità.**

In attesa di un riscontro in merito si porgono cordiali saluti.

*Associazione culturale "Gruppo senza sede"*

Thank you for trying PDF Suite